

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

Il Giudice Sportivo Territoriale

considerato

- che in data 25.06.2019, il sottoscritto ha adottato provvedimento disciplinare a carico di Igino Porcu (tessera n. 794986- categoria C) e della società di appartenenza C.B. Sanluri;
- che nel corpo del suddetto provvedimento è stato inserito per errore un paragrafo non pertinente (oltreché superfluo) e che, pertanto, si rende necessario procedere alla correzione del suddetto errore materiale e alla rettifica del provvedimento con contestuale eliminazione delle parti non conformi;
- che tale correzione non incide in alcun modo nella valutazione dei fatti e nella determinazione della sanzione;

Tutto ciò considerato, il provvedimento del 25.06.2019 a carico di Igino Porcu (tessera n. 794986 - categoria C) e a carico della C.B. Sanluri si rettifica nei seguenti termini:

- vista la nota pervenuta allo scrivente in data 25 giugno 2019 dalla Segreteria Regionale in ordine alla segnalazione pervenuta dalla sig.ra Annarita Fenu, commissario di campo, nel girone 1 Medio Campidano della competizione tenutasi in data 19.06.2019 presso l'impianto di Lunamatrona, relativamente al comportamento tenuto da parte dell'atleta/ dirigente Igino Porcu (tessera n. 794986 - categoria C) della C.B. Sanluri.

PREMESSO CHE

- con riferimento alla suddetta nota si evince che il sig. Porcu, in quella circostanza spettatore, dopo essere stato invitato a mantenere il silenzio e dopo essere stato avvisato che sarebbe stato passibile di segnalazione disciplinare da parte del Commissario di Campo, a quest'ultimo rivolgeva le seguenti parole "vedi di dire la verità nel verbale senno vedi che ti succede", continuando ad urlare e disturbare, costringendo il commissario di campo ad interrompere la gara;
- visto lo Statuto della Federazione Bocce,

visto il Codice di comportamento sportivo,

visto il Regolamento di Giustizia e disciplina

RITENUTO CHE

- la condotta del sig. Iginio Porcu è meritevole di sanzione poiché integra le fattispecie previste 61, comma 3, lettera d, f così come sussiste la responsabilità della società C.B. Sanluri ai sensi dell'art. 61, comma 2;
- pur nella gravità della condotta posta in essere, l'incolpato non è mai stato destinatario di precedenti provvedimenti disciplinari e si può contenere la sanzione nel minimo previsto, escludendo l'applicazione di circostanze aggravanti e tenuto conto della qualifica dirigenziale che prevede il raddoppio della sanzione;

Per questi motivi

- a. applica al sig. Iginio Porcu (tessera 327826- categoria C) la sanzione della squalifica per mesi 4 atteso che la sanzione è raddoppiata ai sensi dell'art. 61, comma 6, del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- b. applica alla società C.B. Sanluri, in quanto società di appartenenza del sig. Porcu, ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera c, la sanzione di € 200,00.
- c. Si trasmette alla segreteria regionale della FIB per le notificazioni alle parti.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo

Cagliari, 26 giugno 2019

(Il Giudice Sportivo Territoriale)

Avv. Nicola Norfo

